

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

procedura: aperta, articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

**Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza e servizi tecnici connessi
relativi all'intervento di potenziamento discarica controllata
per rifiuti non pericolosi in Tortona – fasi da F-V a F-IX**

CUP:D36D09000040005

CIG: 5542039B40

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le due buste interne di cui alla successiva lettera h), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara** all'indirizzo indicato a tale scopo al **punto I.1) del bando di gara**;
- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 99, n. 261;
 - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- f) il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- g) le buste interne contenenti l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 (busta «**Offerta tecnica**») e l'offerta economica di cui al successivo Capo 4 (busta «**Offerta economica**»), devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f);

h) il plico deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione di cui al Capo 2, due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«Offerta tecnica»

e

«Offerta economica».

2. Contenuto del plico fuori dalle buste interne (Documentazione):

- a) richiesta di partecipazione del concorrente, con l'indicazione:
 - a.1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
 - a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
 - b.1) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - b.2) il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
 - b.3) il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al successivo Capo 2.4;
- c) limitatamente ai concorrenti che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle prestazioni, nei limiti di cui all'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- e) indicazione del professionista (un solo soggetto **persona fisica**, tra i professionisti appartenenti al concorrente) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesto al **punto VI.3), lettera e), del bando di gara;**
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei**, ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, fermo restando quanto previsto al successivo Capo 5.1:
 - f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera f), punto f.2);
 - f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1, e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
 - f.4) ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere prevista la presenza, quale progettista, di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale; a tale scopo almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

- g) **limitatamente ai consorzi stabili di società**, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché dell'articolo 36, commi 4 e 5, dello stesso decreto:
- g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2);
 - g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);
 - g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3), se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi Capi 2.1 e 2.3;
 - g.5) è in ogni caso vietata la duplicazione dei requisiti mediante l'imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che alle società consorziate o a più società consorziate (cosiddette fatturazioni o prestazioni interne e fatturazioni o prestazioni intergruppo);
- h) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle condizioni di cui al successivo Capo 5.2;
- i) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - i.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
 - i.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- j) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 20,00** a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento
- CIG 5542039B40**
- il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
 - in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
- k) il sopralluogo in sito è facoltativo e non necessita di attestazione;
- l) **limitatamente ai concorrenti con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome**, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
- l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- l.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- l.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- m) cauzione provvisoria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e degli articoli 127, 128 e 268 del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara** costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - m.1) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - m.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.
- n) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo oppure risultare all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa.

2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara. (articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, con la quale si attesti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al **punto III.2.1) del bando di gara**, con le seguenti modalità:

- 1) identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:
 - a) indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:
 - a.1) il titolare dello studio se si tratta di **liberi professionisti singoli**;
 - a.2) tutti i professionisti associati se si tratta di **associazioni professionali di liberi professionisti** (studi associati), costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione;
 - a.3) tutti i professionisti soci se si tratta di **società di professionisti** (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006);
 - a.4) limitatamente alle **società di ingegneria** (costituite ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006) i professionisti che siano anche amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - a.5) limitatamente alle **società di ingegneria** di cui al precedente punto a.4), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti e, qualora la società abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
 - b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1) professionisti dipendenti;
 - b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - c) **tutti i concorrenti**: indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a), punto a.5);

- d) **società di professionisti, società di ingegneria e società consortili**: iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati come segue:
- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; oppure si trova in stato di ammissione al concordato preventivo ma, ai sensi dell'articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, partecipa allegando:
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui al precedente Capo 2, lettera h) e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1), lettera a);
- c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1), lettera a);
- d) **limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria**: che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;

- e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che non vi sono iscrizioni, ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si dà per inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - l.1) è inferiore a 15;
 - l.2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - l.3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- m-ter) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1), lettera a);
- m-quater) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) se vi sono tali soggetti cessati:
- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
- l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 4) **piani individuali di emersione**: ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;
- 5) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi dell'articolo 253, commi 1 e 2, d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che alla stessa gara non partecipa, contemporaneamente e a qualunque titolo:
- a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il concorrente è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 254 o 255 dello stesso d.P.R. n. 207 del 2010;
- 6) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara. (art. 263, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 207 del 2010)

Il fatturato in servizi tecnici richiesto dall'articolo 263, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 207 del 2010 non è richiesto in applicazione dell'articolo 41, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnico-organizzativa, punto III.2.3) del bando di gara: (art. 263, comma 1, lettere b), c) e d), del d.P.R. n. 207 del 2010)

- a) i requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, lettere b), c) e d), del d.P.R. n. 207 del 2010, dichiarati ai sensi del precedente Capo 2, lettera b), punto b.3), devono essere posseduti dal concorrente nelle misure che seguono;
- b) servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti di cui al successivo punto b.1), svolti negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per lavori appartenenti alla classe e categoria ai sensi del D.M. n. 143 del 2013 attribuita al **punto VI.3), lettera o), del bando di gara**, per un importo dei lavori medesimi, non inferiore a una volta l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come segue:

decennio di riferimento: dal		___/___/2005	al	___/___/2014
definizioni ex D.M. n. 143 del 2013		Importo dei lavori		Requisito minimo:
classe	descrizione sommaria	oggetto del servizio		Importo dei lavori
IB.04	Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti	€ 3.130.000		€ 3.130.000

Il concorrente **deve allegare una distinta** dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (**distintamente per ciascuna classe e categoria**), del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b.1), e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo:

- b.1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:
- progettazione preliminare; in tal caso l'importo del lavoro concorre al requisito solo nella misura massima del 20% (venti per cento) dell'importo di quest'ultimo;
 - progettazione definitiva;
 - progettazione esecutiva;
 - coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri; in tal caso l'importo del lavoro concorre al requisito solo nella misura massima del 20% (venti per cento) dell'importo di quest'ultimo;
 - direzione dei lavori; in tal caso l'importo del lavoro concorre al requisito solo nella misura massima del 40% (quaranta per cento) dell'importo di quest'ultimo;
- b.2) in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al precedente punto b.1); tuttavia all'importo dei lavori ai fini del requisito di cui alla presente lettera b), possono concorrere anche i lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla successiva lettera c);
- b.3) ai fini del requisito, nei lavori appartenenti alla classe/categoria IB.04 possono essere computati i lavori appartenenti alle classi/categoria previste dalle norme precedentemente in vigore, in base alla tabella "corrispondenze" della Tavola Z-1 allegata al D.M. n. 143 del 2013 ; si ritengono ovviamente validi anche tutti i lavori che riguardino esplicitamente le discariche controllate, qualunque sia la classe a loro attribuita; saranno valutate anche le opere affini secondo la disciplina prevista dalla determinazione n. 7/99 della Autorità di Vigilanza sui LL.PP.;
- b.4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile; potranno essere indicati solamente i servizi effettivamente realizzati dal concorrente, con l'esclusione, ad esempio, di servizi di consulenza prestati nei confronti di altri tecnici che si siano assunti la responsabilità progettuale o di direzione dei lavori;
- b.5) l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è, sempre al lordo del ribasso:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato;
 - quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
 - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in corso;
 - quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
 - gli importi di cui al secondo e terzo trattino possono essere incrementati delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- b.6) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (dal trimestre di ultimazione del servizio all'ultimo trimestre per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); ai fini dell'individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applica l'articolo 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del candidato; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati;

- c) servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti di cui al successivo punto c.1), (cosiddetti "servizi di punta"), svolti negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per lavori appartenenti alla classe e categoria ai sensi del D.M. n. 143 del 2013 attribuite al **punto VI.3), lettera o), del bando di gara**, per un importo costituito dalla somma degli importi di due lavori, non inferiore a 0,40 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, come segue:

decennio di riferimento: dal		__/__/2005	al	__/__/2014
definizioni ex D.M. n. 143 del 2013			Importo dei lavori oggetto del servizio	Requisito minimo: Importo di 2 lavori
classe	categoria	descrizione sommaria		
IB.04		Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti	€ 3.130.000	€ 1.252.000

Il concorrente deve dichiarare la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (**distintamente per ciascuna classe e categoria**), del tipo di servizio tra quelli di cui alla successiva lettera c), e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara; tale dichiarazione può essere sostituita dalla individuazione inequivocabile della coppia di lavori di cui al presente requisito, nella **distinta** di cui alla precedente lettera b). A tale scopo:

- c.1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono esclusivamente quelli per i quali è stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:
- progettazione preliminare; in tal caso l'importo del lavoro concorre al requisito solo nella misura massima del 20% (venti per cento) dell'importo di quest'ultimo;
 - progettazione definitiva;
 - progettazione esecutiva;
 - coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri; in tal caso l'importo del lavoro concorre al requisito solo nella misura massima del 20% (venti per cento) dell'importo di quest'ultimo;
 - direzione dei lavori; in tal caso l'importo del lavoro concorre al requisito solo nella misura massima del 40% (quaranta per cento) dell'importo di quest'ultimo;
- c.2) in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi tra quelli di cui al precedente punto c.1); tuttavia l'importo dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla presente lettera c) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera b);
- c.3) per quanto non diversamente previsto si applicano e sono efficaci tutte le altre condizioni e i criteri relativi ai lavori di cui alla precedente lettera b);
- d) personale tecnico medio annuo utilizzato **nei migliori 3 (tre) anni tra gli ultimi 5 (cinque) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 2 volte il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, individuato al **punto III.2.3), lettera d), del bando di gara**:

quinquennio di riferimento: dal		__/__/2010	al	__/__/2014
Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi:	2	Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico:	4	

Ai fini del presente requisito:

d.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:

- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
- i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società di capitali o di società cooperative;

- i dipendenti a tempo pieno e, in relazione alla percentuale di attività rispetto al tempo pieno, i dipendenti a tempo ridotto o parziale;
 - i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino i progetti, o firmino i rapporti di verifica del progetto, o facciano parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), del decreto legislativo n. 276 del 2003, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;
 - i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base almeno annua, solo se con contratti stipulati prima del 24 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;
- d.2) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:
- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
 - sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno dei periodi utili costituiti dai tre anni utili;
 - dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
 - dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3.

2.4. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni.

Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (**persone fisiche**) di cui al precedente Capo 2.1, numero 1):

- a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, richiesti al **punto III.3.1 del bando di gara**, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
 - a.1) un ingegnere per la progettazione e la direzione dei lavori;
 - a.4) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008);
- b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) delle seguenti figure professionali tra quelle di cui alla precedente lettera a):
 - b.3) il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera a), punto a.4), con uno qualsiasi dei soggetti di cui alla lettera a), punto a.1), purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2.5. Società tra professionisti e di ingegneria di recente costituzione: ai sensi dell'articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le società tra professionisti e le società di ingegneria costituite dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415), per un periodo di tre anni dalla costituzione possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al precedente Capo 2.3 anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, se costituite nella forma di società di capitali.

2.6. Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria: ai sensi dell'articolo 256 del d.P.R. n. 307 del 2010, i consorzi stabili costituiti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, codice, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi di cui al precedente Capo 2.3, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi

anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei 5 anni precedenti alla sua costituzione, purché entro il limite di 10 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.

3. Contenuto della prima busta interna «Offerta tecnica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica e gli atti costituenti l'offerta tecnica.

La valutazione dell'offerta tecnica, ai sensi del **punto IV.2.1) del bando di gara**, riguarda i seguenti elementi:

1.	Qualità della professionalità desunta da un servizio analogo, di cui al punto IV.2.1), numero 1, del bando di gara: documentazione grafica e, possibilmente, fotografica, del predetto numero di interventi, che il concorrente ritenga significativo, per contenuto tecnico e qualità progettuale, delle proprie capacità professionali ed organizzative; L'intervento illustrato deve essere relativo a lavori della classe e categoria che qualifica il lavoro per il quale devono essere affidati i servizi di cui alla presente gara, fermo restando che la valutazione tenderà a privilegiare fortemente gli interventi che riguardino esplicitamente le discariche controllate, qualunque sia la classe a loro attribuita:	peso 40
2.	Modalità di svolgimento delle prestazioni, di cui al punto IV.2.1), numero 2, del bando di gara: una relazione che illustra le attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, in particolare il valore e i processi innovativi e i tipi di strumenti e di risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento alla strumentazione e all'organizzazione del servizio, sia in fase di progettazione che di direzione dei lavori, nonché per la redazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico:	peso 40

- a) la documentazione ad illustrazione dell'offerta tecnica deve essere presentata con le seguenti modalità:
- a.1) **professionalità desunta da un servizio analogo:** una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle formato A4 oppure 5 (cinque) cartelle formato A3, oltre ad una tavola progettuale formato fino ad A0;
 - a.2) **relazione metodologica sullo svolgimento dell'incarico:** una relazione descrittiva costituita da non più di 20 (venti) cartelle A4, a discrezione del concorrente;
- b) ai fini della precedente lettera a), per "cartelle formato A4" si intendono facciate in formato ISO A4, per "cartelle formato A3" si intendono facciate in formato ISO A3; nel conteggio una "cartella formato A3" può essere surrogata da due "cartelle formato A4";
- c) le cartelle devono essere unite in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al presente Capo 3, con una soluzione di continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi;
- d) in merito alle formalità della documentazione:
- d.1) tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. N di n. NN», oppure «N/NN», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. NN pagine» (dove "N" è il numero di ciascuna pagina e "NN" il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente;
 - d.2) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli operatori economici raggruppati;
- e) dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuti nella busta «**Offerta economica**»; pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti importi in valori assoluti;

- f) l'offerta tecnica:
 - f.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
 - f.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - f.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
- g) all'offerta tecnica si applica la soglia di sbarramento di cui alla Parte seconda, Capo 3.3, lettera d).

4. Contenuto della seconda busta interna - «Offerta economica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

4.1. Offerta di prezzo (Peso 20).

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al **punto II.2.1) del bando di gara**, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- e) il ribasso offerto è unico e si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione dell'importo posto a base di gara;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.2).
- g) fermo restando che il ribasso offerto è vincolante contrattualmente, al ribasso sul prezzo si applica la disciplina di cui alla Parte seconda, Capo 4.1, lettera g), nonché la condizione di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera g).

4.2. Offerta di tempo

In deroga all'articolo 83, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 163 del 2006, non è richiesta offerta di riduzione sul tempo di esecuzione dei servizi.

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

5.1. Raggruppamenti temporanei:

- a) ai sensi dell'articolo 261, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 all'operatore economico capogruppo mandatario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - il requisito dei lavori per i quali sono stati volti i servizi, ex articolo 263, comma 1, lettera b), del

- d.P.R. n. 207 del 2010, di cui al **punto III.2.3), lettera b), del bando di gara**, nella misura di almeno il 40 (quaranta) per cento di quanto richiesto al candidato singolo ai sensi del precedente Capo 2.3, lettera b);
- il requisito del personale tecnico utilizzato nel triennio, ex articolo 263, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 207 del 2010, di cui al **punto III.2.3), lettera d), del bando di gara**, nella misura di almeno il 50 (cinquanta) per cento (arrotondato all'unità inferiore) di quanto richiesto al candidato singolo ai sensi del precedente Capo 2.3, lettera d);
- b) il requisito dei "servizi di punta" (coppie di lavori per i quali sono stati svolti i servizi), ex articolo 263, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010, di cui al **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara**, e al Capo 2.3, lettera c), ai sensi dell'articolo 261, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 non è frazionabile tra i diversi operatori economici per quanto riguarda il singolo lavoro per il quale sono stati svolti i servizi; pertanto:
- ciascuno dei due lavori può essere riferito ad un diverso operatore economico;
- l'importo del singolo lavoro che concorre al requisito, non è frazionabile tra i diversi operatori economici o tra un operatore economico concorrente ed un ausiliario;
- il requisito può essere raggiunto sommando, in ogni caso, non più di due lavori per classe, ancorché imputabili a due (e non più di due) diversi operatori economici raggruppati ognuno dei quali è titolare dei servizi relativo al singolo lavoro;
- c) qualora un operatore economico del raggruppamento temporaneo ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, i requisiti richiesti al predetto operatore economico possono essere raggiunti cumulando quelli messi a disposizione dall'operatore economico ausiliario alle condizioni di cui al successivo Capo 5.2; è fatto salvo il limite al frazionamento del requisito di cui alla precedente lettera b).

5.2. Avvalimento.

In applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 del Capo 2, lettera i), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per tutti i requisiti tecnico organizzativi di cui al **punto III.2.3), lettere b) e d) del bando di gara**; è fatto salvo il divieto di frazionamento di ciascun singolo lavoro che concorre al requisito di cui al precedente Capo 2.3, lettera c);
- b) non è ammesso l'avvalimento dei requisiti di ordine professionale di cui al **punto III.3.1) del bando di gara** e al precedente Capo 2.4;
- c) non è ammesso l'avvalimento dei servizi svolti e utilizzati al fine dell'elemento tecnico «Qualità dei servizi svolti» all'interno dell'offerta tecnica di cui al precedente Capo 3, numero 1;
- d) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
- d.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
- d.2) una o più dichiarazioni dell'operatore economico ausiliario con le quali quest'ultimo:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- d.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti

contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'operatore economico ausiliario.

5.3. Sopralluogo assistito in sito.

Se il concorrente intende effettuare il sopralluogo assistito in sito o la presa visione degli atti, trovano applicazione le seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. (per concorrenti organizzati in forma societaria) o certificato di iscrizione ad Ordini o Albi professionali, può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o da un dipendente se munito di atto di delega scritto;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le modalità e nei termini di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera b), la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo sia già costituito che non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati;
- e) in caso di consorzio stabile il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; è fatto salvo l'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del D.Lgs. n. 163 del 2006.

6. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico di invio:
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
 - b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna della «**Offerta tecnica**» o la busta interna della «**Offerta economica**» oppure la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
 - b.2) la cui busta interna della «**Offerta tecnica**» oppure della «**Offerta economica**» presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - b.3) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del Capo 2, lettera j), o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita, anche via fax o posta elettronica, in seguito a richiesta effettuata in sede di gara, in tempo utile prima della conclusione della seduta di gara dedicata all'ammissione di cui alla Parte seconda, Capo 2, lettera c);

- b.5) che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
- b.6) la cui cauzione è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione;
- c) sono altresì esclusi prima dell'apertura delle buste interne, gli offerenti:
 - c.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; per gli operatori nazionali l'esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, numero 1), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d'ufficio dei Registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;
 - c.2) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
 - c.3) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
 - c.4) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:
 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
 - c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo:
 - se già costituito, non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 2, lettera f), punto f.1);
 - se da costituirsi, non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4.1, lettera f), punto f.2);
 - hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
 - c.6) che, in caso di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
 - c.7) i cui eventuali operatori economici ausiliari incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
 - d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;
 - d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - d.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato M al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi Capi 3 e 4 e con le seguenti precisazioni:

- a) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b);
- b) **offerte anormalmente basse:** ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anormalmente basse le offerte che, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo al prezzo di cui al successivo Capo 4, «Offerta di prezzo», pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 16 su 100);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 64 su 100);
- c) se ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), si applica il combinato disposto degli articoli 284, 120 e 121, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010; tuttavia se la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi anche in relazione all'offerta tecnica, ritiene che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera b), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;
- d) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

2. Fase iniziale di ammissione alla gara.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini:

- a) provvede a verificare:
 - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «**Offerta tecnica**», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre appone accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.» tenendo presente che la progressione delle lettere è continua anche se mancano talune offerte in quanto escluse;
 - a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «**Offerta economica**», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

- b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
- c) se il numero dei concorrenti ammessi non è superiore a due, provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede ai sensi della successiva lettera f);
- d) se il numero dei concorrenti ammessi è superiore a due, in presenza del pubblico, provvede a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesti al **punto III.2.3) del bando di gara**; quindi:
 - d.1) richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei predetti requisiti, con le modalità di cui al Capo 9.1; in caso di mancata ottemperanza trova applicazione il Capo 9.2;
 - d.2) dispone la sospensione della seduta pubblica;
- e) se tutti i concorrenti ammessi sono micro, piccole e medie imprese, il procedimento di cui alla precedente lettera d) è omesso; non è richiesta la comprova per i concorrenti sorteggiati che siano una micro, piccola o media impresa;
- f) il soggetto che presiede il seggio di gara:
 - f.1) fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura della **«Offerta tecnica»**, le rende note ai presenti e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo;
 - f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della **«Offerta tecnica»** e della **«Offerta economica»** nella stanza la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
 - f.3) da atto che le operazioni di cui apertura di cui al precedente punto f.1) saranno effettuate dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in seduta pubblica, al solo fine di constatarne la presenza e la regolarità formale, senza alcun esame di merito o altra valutazione della stessa; successivamente la Commissione giudicatrice procederà in seduta riservata all'esame di merito delle offerte tecniche;
- g) in deroga a quanto previsto alla lettera a), può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter);
- h) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate; in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata, provvede ai sensi della precedente lettera f), punti f.1) e f.2).
- i) se vi è un solo concorrente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara; in tal caso le operazioni di cui ai successivi Capo 3 e Capo 4 sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui alla precedente Parte prima, Capo 3 e Capo 4.

3. Apertura della busta interna «Offerta tecnica», valutazione e formazione graduatoria provvisoria.

3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica».

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006:

- a) in una seduta aperta agli offerenti, della quale è stata data notizia agli stessi offerenti ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.2), con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 1, lettera g), procede all'apertura delle buste interne **«Offerta tecnica»**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il

contenuto, per titoli o altri elementi identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente della Commissione la relativa documentazione; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei alla Commissione giudicatrice ad allontanarsi dal locale;

- b) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «**Offerta tecnica**», all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo Capo 3.2.

3.2. Valutazione dell'Offerta tecnica.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), numeri 1 e 2, del bando di gara**, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta della «**Offerta tecnica**» di cui alla Parte Prima, Capo 3.

- a) nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'offerta tecnica:

1. Qualità della professionalità desunta da un progetto analogo, di cui al punto IV.2.1), numero 1, del bando di gara:

1.a. grado di analogia con l'intervento oggetto della prestazione: il maggior grado di analogia con l'intervento oggetto della prestazione sotto i profili dei contenuti espressi mediante quanto previsto dalle classi e categorie di cui al D.M. n. 143 del 2013 e della destinazione del manufatto nonché, in via subordinata, della consistenza di quest'ultimo nel senso dell'affinità con quanto oggetto della prestazione;

1.b.-qualità dei contenuti tecnologici: le migliori soluzioni tecnologiche presenti nel progetto, sotto i profili della qualità tecnica, della qualità e dell'efficienza degli impianti, delle migliori prestazioni di protezione dell'ambiente, di semplicità ed economia nella gestione e manutenzione;

1.c.-leggibilità e completezza della rappresentazione: la migliore leggibilità e la maggiore completezza della rappresentazione documentale del progetto presentato e la sua migliore idoneità alla comprensione dei contenuti del medesimo;

2. Modalità di svolgimento delle prestazioni, di cui al punto IV.2.1), numero 2, del bando di gara:

2.a. adeguatezza delle attività da svolgere e relativi metodi adottati: le attività da svolgere e i metodi adottati per la loro attuazione che siano maggiormente adeguate al più soddisfacente svolgimento del servizio;

2.b. adeguatezza dei processi, delle risorse umane e strumentali da utilizzare: i processi che si intendono mettere in atto, con le risorse umane (in termini qualitativi e quantitativi di natura professionale) e le risorse strumentali, che si intendono utilizzare per un più efficiente svolgimento del servizio;

2.c. modalità di coordinamento con la Stazione appaltante e con terzi coinvolti o interessati: i più efficienti e più semplici sistemi adottati per il coordinamento con la Stazione appaltante e con terzi coinvolti o interessati (comprese le autorità esterne alla Stazione appaltante, i soggetti realizzatori, ecc.);

- b) ai fini dei giudizi di cui alla precedente lettera a), non sono considerati le attività, le risorse, la documentazione o gli altri aspetti proposti che siano mere ripetizioni di obblighi legislativi o regolamentari; non sono altresì considerati le attività, le risorse, la documentazione o gli altri aspetti proposti che siano ridondanti, sproporzionati o palesemente eccedenti quanto necessario all'espletamento del servizio in relazione alle modalità di svolgimento delle prestazioni così come offerte;

- c) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un punteggio da ciascun commissario con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee-guida di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, come richiamato dall'allegato M allo stesso decreto; se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento di valutazione è attribuito un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di

ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Modesto	0,2
Assente o irrilevante	0,0

- d) l'attribuzione dei punteggi avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- f) per ciascun sub-elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
V(a)_i	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun sub-elemento (i), variabile da zero a uno;
P_i	è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari al sub-elemento dell'offerta in esame;
P_{max}	è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari al sub-elemento tra tutte le offerte;

- g) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera attribuito all'elemento, come segue.

$K_a = A_i / A_{max}$ e $K_b = B_i / B_{max}$	
dove:	
K_a e K_b	sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti all'offerta in esame, in relazione rispettivamente all'elemento 1 e all'elemento 2;
A_i e B_i	sono le somme dei punteggi attribuiti ai singoli-sub elementi che compongono relazione rispettivamente all'elemento 1 e all'elemento 2, dell'offerta in esame;
A_{max} e B_{max}	sono i punteggi massimi, riferiti all'offerta tecnica migliore, in relazione rispettivamente all'elemento 1 e all'elemento 2.

3.3. Formazione della graduatoria relativa all'Offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procede:

- a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell'offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto al **punto IV.2.1), del bando di gara** in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- b) all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, limitatamente agli elementi delle stesse offerte tecniche, e alla loro somma, formulando una graduatoria provvisoria limitatamente alle offerte tecniche, come segue:

$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b$	
dove:	
K_i	è il punteggio attribuito all'offerta in esame, somma dei prodotti tra i coefficienti di ciascuno dei due elementi dell'offerta tecnica e i relativi pesi previsti dal bando;
A_i e B_i	sono i coefficienti di ciascuno dei due elementi dell'offerta tecnica;
P_a e P_b	sono i pesi attribuiti dal bando a ciascuno dei due elementi dell'offerta tecnica;

- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegare al verbale;
- d) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 266, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, se l'offerta tecnica nella valutazione non ottiene almeno il 30 % (trenta per cento) del relativo punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica, l'offerta è esclusa e non si procede all'apertura della busta della «**Offerta economica**».

4. Apertura della busta interna «Offerta economica», valutazione e formazione graduatoria finale.

4.1. Apertura della busta interna «Offerta economica».

La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.3, lettera c), relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «**Offerta economica**» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;
- d) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo Capo 6;
- g) ai sensi dell'articolo 266, comma 1, lettera c), numero 1), del d.P.R. n. 207 del 2010, la percentuale di ribasso non può essere superiore al 30 % (trenta per cento); se l'offerta di ribasso è superiore alla predetta soglia, ai soli fini dell'aggiudicazione sarà considerato il ribasso predeterminato nella misura di cui alla stessa soglia;

4.2. Valutazione dell'Offerta economica.

In applicazione del punto VI.3), lettera c), del bando di gara, all'offerta economica è attribuito il **coefficiente di rettifica «X»** nella misura di 0,80.

La valutazione dell'offerta economica di cui al **punto IV.2.1), numero 3, del bando di gara**, in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta della «**Offerta economica**»), avviene attribuendo un coefficiente, al ribasso percentuale sul prezzo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4.1, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie, corretto con il **coefficiente di rettifica «X»** nella misura di 0,80;
- i coefficienti sono attribuiti applicando le seguenti formule:

$\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}} \text{ allora } C_i = X * A_i / A_{\text{soglia}}$ $\text{per } A_i > A_{\text{soglia}} \text{ allora } C_i = X * (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$
<p>dove:</p> <p>C_i è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;</p> <p>A_i è il ribasso offerto dal singolo concorrente;</p> <p>A_{soglia} è la media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi sul prezzo) dei concorrenti;</p> <p>A_{max} è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;</p>

4.3. Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale.

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) di cui al **punto IV.2.1) del bando di gara** in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- b) alla formazione della graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c$$

dove:

K_i	è l'indice di valutazione dell'offerta in esame (punteggio totale in graduatoria);
A_i B_i C_i	sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti agli elementi dell'offerta del concorrente in esame;
P_a P_b P_c	sono i pesi di ciascuno degli elementi di valutazione, indicati al punto IV.2.1) del bando di gara ;

- c) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- d) se ricorrono le condizioni di cui alla precedente Capo 1, lettera b), la Commissione giudicatrice:
 - d.1) sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno __ giorni lavorativi di anticipo;
 - d.2) nello stesso caso archivia in luogo protetto le buste interne della «**Offerta tecnica**» e della «**Offerta economica**» nella stanza la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del Presidente della Commissione;
 - d.3) rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi del successivo Capo 10;
- e) se non ricorrono le condizioni di cui alla precedente Capo 1, lettera b), proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta;
- f) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, dispone l'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- g) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

5. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 10 avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.

6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta tecnica**», le offerte:
 - a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, non sottoscritte da tutti gli operatori economici;
 - a.2) in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - a.3) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3, individua come prescrittive;
 - a.4) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;
 - a.5) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - a.6) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivocate, in relazione anche ad uno solo dei sub-elementi di valutazione;

- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta economica**», le offerte:
 - b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati;
 - b.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che recano l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere;
 - b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
 - b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
 - b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.2);
 - b.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 4.1, lettera e);
- c) sono comunque escluse le offerte:
 - c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - c.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
 - a.3) alla comprova, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui al successivo Capo 9, del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **punto III.2.3) del bando di gara**; relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi del precedente Capo 2, lettera d); se il concorrente che segue in graduatoria è una micro, piccola o media impresa, per lo stesso la comprova dei requisiti è omessa;
- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:

- c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
- c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, limitatamente agli operatori economici con dipendenti o a soci di società non iscritti a casse di previdenza professionali autonome;
- c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento;
- f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, con riferimento all'elemento di cui al **punto IV.2.1), numero 2, del bando**, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Contratto disciplinare di incarico; i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e il corrispettivo del servizio non terrà conto di eventuali prestazioni maggiori, diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario;
- g) il ribasso sul prezzo offerto dall'aggiudicatario di cui alla Parte prima, Capo 4.1, si applica nella stessa misura a tutte le prestazioni parziali come previste dal contratto disciplinare di incarico;

8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
 - a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) fornire l'attestazione di regolarità contributiva alle Casse professionali autonome dei professionisti appartenenti all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano

- comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 27 del 2012, di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, ad eccezione della progettazione da porre a base di gara, come richiesta al **punto III.1.1), lettera c), del bando di gara**;
- a.5) depositare la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell'articolo 90, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dello schema tipo 2.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, come richiesta al **punto III.1.1), lettera b), del bando di gara**;
- a.6) depositare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché, in quanto compatibile, dell'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, per un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale limitatamente al corrispettivo per la direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, eventualmente incrementato ai sensi del citato articolo 113, comma 1, con le caratteristiche di cui alla precedente Parte prima, Capo 2, lettera m), come richiesta al **punto III.1.1), lettera b), del bando di gara**;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la stipula del contratto se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) in caso di aggiudicatario organizzato in forma societaria o consortile: i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b.3) limitatamente agli operatori economici con dipendenti o a soci di società non iscritti a casse di previdenza professionali autonome, i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'aggiudicatario occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutti gli operatori economici raggruppati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite del capogruppo mandatario, se l'aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;

- c.2) dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

9. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

9.1. Documentazione da presentare a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (articolo 263, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010).

La documentazione da presentare a comprova dei requisiti di cui alla Parte prima, Capo 2.3, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è la seguente:

- a) nessuna comprova è richiesta per il fatturato in servizi tecnici;
- b) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesti al **punto III.2.3), lettera b), del bando di gara** (lavori per i quali sono stati svolti i servizi) per un numero di lavori tra quelli dichiarati dai concorrenti, sufficiente al raggiungimento dei requisiti prescritti, è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, dai provvedimenti autorizzativi degli interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, dalle fatture di liquidazione, dagli eventuali certificati di collaudo o di regolare esecuzione, dalla documentazione contabile dei lavori, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):
 - b.1) la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito nelle tabelle allegate al d.m. (giustizia) 4 aprile 2001;
 - b.2) il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
 - b.3) gli importi dei lavori, con la suddivisione per classi e categorie di cui al D.M. n. 143 del 2013;
 - b.4) i professionisti che hanno svolto il servizio;
- c) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesti al **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara**, (la coppia dei lavori relativi per i quali sono stati svolti i cosiddetti "servizi di punta") è la medesima prevista alla precedente lettera b);
- d) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 263, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesti al **punto III.2.3), lettera d), del bando di gara** (personale tecnico utilizzato), è costituita da:
 - d.1) per i soci attivi, dall'estratto del libro dei soci e dalle dichiarazioni trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 254 e 255 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - d.2) per i dipendenti dal libro unico del lavoro di cui al d.m. 9 luglio 2008, nonché, ove ritenute utili, dalle denunce o distinte relative ai versamenti contributivi;
 - d.3) per i professionisti consulenti con contratti almeno su base annua che abbiano fatturato almeno il 50% al concorrente, iscritti ai rispettivi e muniti di partita IVA, dalla copia del relativo contratto, da copia delle fatture o da copia dei registri fiscali che riportino queste ultime;
 - d.4) per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), dalla copia del relativo contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi;
 - d.5) per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i contratti in corso al 24 ottobre 2003 (ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come parzialmente annullato dal Corte Costituzionale, sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399), dalla copia del relativo contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi;

d.6) la documentazione deve essere corredata da un prospetto di calcolo dettagliato dei periodi computabili (dalla data di inizio alla data finale del rapporto giuridico con il concorrente) nei quali ciascun soggetto facente parte del personale tecnico è stato utilizzato nelle annualità utili, secondo il metodo impiegato per il calcolo del requisito e descritto nella Parte prima, Capo 2.3, lettera d); tale prospetto deve essere redatto con i criteri di cui allo schema seguente:

Primo anno: dal <input type="text" value="__/__/20__"/> al <input type="text" value="__/__/20__"/>						
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Data (**) iniziale	Data (***) finale	Giorni utili
1						
2						
...						
n-1						
n						
X1 =	$\sum (1 \div n)$	Giorni totali nel primo anno Parte prima, Capo 2.3.5, punto b.2)				
Secondo anno: dal <input type="text" value="20__"/> al <input type="text" value="__/__/20__"/>						
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Data (**) iniziale	Data (***) finale	Giorni utili
1						
2						
...						
n-1						
n						
X2 =	$\sum (1 \div n)$	Giorni totali nel secondo anno Parte prima, Capo 2.3.5, punto b.2)				
Terzo anno: dal <input type="text" value="__/__/20__"/> al <input type="text" value="__/__/20__"/>						
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Data (**) iniziale	Data (***) finale	Giorni utili
1						
2						
...						
n-1						
n						
X3 =	$\sum (1 \div n)$	Giorni totali nel terzo anno Parte prima, Capo 2.3.5, punto b.2)				

Calcolo come descritto alla Parte prima, Capo 2.3, lettera d):

X =	$X1 + X2 + X3$	Giorni totali complessivi nei tre anni
Y =	$X / 365$	Personale (anni uomo) complessivo nei tre anni
Z =	$Y / 3$	Personale medio annuo (nel triennio)
(*)	Individuare il ruolo tra quelli di cui alla Parte prima, Capo 2.3, lettera d), punto d.1).	
(**)	Se la data di inizio del rapporto è anteriore all'annualità considerata indicare come "data iniziale" la data di inizio della stessa annualità.	
(***)	Se il rapporto è ancora in corso alla fine dell'annualità considerata, indicare come "data finale" la data finale della stessa annualità.	

9.2. Mancata comprova dei requisiti.

- a) quando la prova di cui al precedente Capo 9.1 non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo la documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; l'esclusione di un operatore economico raggruppato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;
- c) in caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai requisiti del consorzio nonché ai consorziati indicati per l'esecuzione del servizio se diversi;
- d) in caso di avvalimento la documentazione deve riguardare anche l'operatore economico ausiliario; la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente, anche qualora lo stesso concorrente abbia correttamente dimostrato il possesso dei propri requisiti.

10. Verifica delle offerte anormalmente basse: quando ricorre una delle condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera c), le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle prestazioni singole o elementari, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto dell'offerta;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati.

10.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: la verifica avviene, in seduta riservata:

- a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 10.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);

- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

10.2. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di esecuzione del servizio;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se le prestazioni sono soggette al divieto di subappalto di cui all'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - b.2) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto se i prezzi praticati dal subappaltatore sono incompatibili con l'offerta presentata, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse al servizio;
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche prestazioni per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.3) ai materiali di consumo: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.4) alle apparecchiature hardware e software e alle altre attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.5) ai costi di trasporti e delle trasferte;
 - d.6) spese generali e costi indiretti: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'operatore economico;
 - gestione e direzione del servizio;
 - eventuali consulenze, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio del personale;
 - imposte e tasse;

- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli acconti;
- premi assicurativi e adempimenti analoghi;
- consumi di energia, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno di altri costi;
- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;

d.7) utile d'impresa;

e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:

- e.1) non sono ammesse in alcun caso in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- e.2) possono riguardare il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza;
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti agli eventuali operatori economici ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
 - a.4) ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati; in caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara**, al Responsabile del procedimento di cui al **punto VI.3), lettera p), dello stesso bando di gara**, ai seguenti recapiti:

Telefono:	+390143744516		
e-mail ordinaria:	srtspa@srtspa.it		
e-mail certificata (PEC):	mail@pec.srtspa.it		

all'indirizzo di cui alla Parte prima, Capo 1, lettera a);

- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno ferialo successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 6 (sei) giorni feriali;
- d) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con i modelli delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet: <http://www.srtspa.it/index.php/servizi>
- e) l'intera documentazione è accessibile e disponibile sul sito internet: <http://www.srtspa.it/index.php/servizi> dal quale può essere scaricata liberamente.

3. Disposizioni finali

a) computo dei termini:

- a.1) tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- a.2) ai sensi dell'articolo 66, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006, negli atti della presente procedura, ovunque ricorra l'espressione "data di pubblicazione del bando" si intende la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- se l'offerta dell'operatore economico supplente ricade in una delle condizioni di cui alla Parte seconda, Capo 1, lettera b), prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 10;

c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Alessandria, con esclusione della competenza arbitrale;

d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Direttore Generale nella persona del sig. Andrea Firpo;
- d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 196 del 2003;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, sede / sezione di Torino, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di 30 (trenta) giorni, se le parti risiedono in altro Stato dell'Europa, o di 90 (novanta) giorni se risiedono fuori d'Europa; il termine per il deposito è aumentato di 15 (quindici) giorni, se le parti risiedono in altro Stato dell'Europa, o di 45 (quarantacinque) giorni se risiedono fuori dall'Europa;
- e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
- e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- f) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto:
- g.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- g.3) il codice civile in quanto applicabile e in quanto compatibile con la documentazione di cui alla successiva lettera h);
- h) **documentazione integrativa:** fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara e del successivo contratto:
- h.1) lo schema di Contratto di incarico, corredato dalla distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e dei corrispettivi a base di gara, qui allegato quale parte integrante e sostanziale;
- h.3) il progetto preliminare approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 09/07/2008;
- h.5) il progetto definitivo approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 05/09/2008;
- h.6) l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DDA2-207-2010 del 24/06/2010;
- i) **riserva di aggiudicazione:** la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;

- j) **divieti legali conseguenti all'aggiudicazione:** ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'appalto dei lavori progettati e agli eventuali subappalti o cottimi, non possono partecipare l'aggiudicatario né gli operatori economici controllati, controllanti o collegati all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né i suoi dipendenti o i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico. Qualora si verifichi una delle predette condizioni ostative, l'aggiudicazione è revocata e trova applicazione l'articolo 2237, primo comma, del codice civile, salvo che le condizioni di incompatibilità siano rimosse entro i 10 (dieci) giorni successivi al loro verificarsi.

Novi Ligure, 24 marzo 2014

IL DIRIGENTE
Ing. Andrea Firpo

Allegati:

Schema di Contratto di incarico, corredato dalla distinta delle prestazioni oggetto dell'incarico e dei corrispettivi a base di gara.

Modelli per la partecipazione:

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006)

A - dichiarazioni cumulative per gli offerenti:

A.1 - dichiarazione per gli offerenti liberi professionisti singoli o associati;

A.2 - dichiarazione per gli offerenti in forma societaria;

B - dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006)

B.1 - dichiarazione collettiva assenza misure di prevenzione, sanzioni penali, omessa denuncia;

B.2 - dichiarazione individuale presenza misure di prevenzione, sanzioni penali, omessa denuncia;

C - di dichiarazione cumulativa per la società consorziata;

D - dichiarazioni cumulative per l'operatore economico ausiliario:

D.1 - dichiarazione per l'ausiliario libero professionista singolo o associato;

D.2 - dichiarazione per l'ausiliario in forma societaria;

E - distinta dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi da parte del concorrente/ausiliario/consorziato.

F - modello di offerta economica.